

**COMUNE DI FORLÌ**
GIUNTA COMUNALE**Seduta del 30 Maggio 2023**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	X	
MEZZACAPO DANIELE	Assessore	X	
BARONI MARIA PIA	Assessore	X	
CASARA PAOLA	Assessore	X	
CATALANO MARCO	Assessore		X
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	X	
CINTORINO ANDREA	Assessore	X	
MELANDRI VALERIO	Assessore		X
PETETTA GIUSEPPE	Assessore	X	
ROSSI BARBARA	Assessore	X	
TOTALE PRESENTI: 8 TOTALE ASSENTI: 2			

Presiede **GIAN LUCA ZATTINI**, Sindaco

Partecipa **RITA MILANESCHI**, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ, E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1. "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI - CUP C84H22000240006

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 274 del 3 agosto 2022 con la quale il Comune di Forlì ha approvato i progetti da presentare in riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15.02.2022 recante l'Avviso pubblico n. 1 del 2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", che prevede progettualità per l'implementazione di:

- a) Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;
- b) Investimento 1.2 . Percorsi di autonomia per persone con disabilità;
- c) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta;

Considerato che in data 24.03.2023 è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'Accordo (CUP C84H22000240006 - investimento 1.3-sub-investimento 1.3.1) tra il Comune di Forlì/Ambito Territoriale, l'Amministrazione Centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Generale Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la realizzazione della Sottocomponente 1, Investimento 1.3 – Sub-investimento 1.3.1 Housing First, importo pari ad euro €. 709.999,98 (di cui: euro 499.999,98 costo di investimento ed euro 210.000,00 costi di gestione), progetto da realizzare nel Comune di Forlì come specificato nella scheda progettuale allegata alla presente;

Richiamati:

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede, ai fini della semplificazione e del buon andamento dell'attività amministrativa, la possibilità di concludere accordi tra amministrazioni pubbliche al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;

- l'articolo 6 della Legge n. 328 del 8 novembre 2000 che conferisce ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

Considerato che l'Avviso n. 1 del 2022 - Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 15/02/2022 - all'art. 5, comma 12, prevede che "qualora gli Ambiti Territoriali Sociali presentino progetti distinti ma correlati possono procedere all'attivazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia di collaborazione tra Enti Pubblici" e al comma 13 "...i rapporti tra Ambito Territoriale Sociale, singoli comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente";

Ritenuto di poter conseguire le finalità di *Milestone* e *Target* PNRR mediante la sottoscrizione di un accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle

attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità ed obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo, rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021 e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

Rilevato che, nel caso di specie, ricorrono le condizioni indicate all'art. 5, commi 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in base alle quali “un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

Considerata la delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017, allorquando afferma che “(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico” e che “la norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, ai sensi del quale “anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Ritenuto, pertanto, che il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

Considerato, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione di progetti finanziati con risorse del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

Tenuto conto, altresì, che gli investimenti sono conseguiti con le rispettive risorse interne portatrici di competenze e *know-how* specifico, e che le conseguenti movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente

sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

Preso atto, pertanto, della sussistenza delle condizioni per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e al fine di disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

Valutato che, sulla base dei bisogni della popolazione *target* interessata al progetto e della disponibilità di appartamenti idonei per la realizzazione del progetto - di proprietà di soggetti pubblici - si è valutato di individuare i seguenti soggetti esecutori:

<i>Importi e interventi</i>	<i>Soggetto esecutore</i>
<p><u>€. di cui totali:</u> € 469.999,98 per costo investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ n. 1 appartamento 3 camere doppie con servizi comuni (n. 2 bagni, cucina, sala comune) collocato al 1° piano della villetta sita in Forlì, via Firenze n. 42 (fronte strada)➤ n. 1 appartamento 2 camere doppie con servizi comuni (n. 2 bagni, cucina, sala comune) collocato al 1° piano della seconda villetta sita in Forlì, via Firenze n. 42 <p><i>Immobili di proprietà dell'IPAB "Zangheri"</i></p>	<p><i>ACCORDO ex art. 15 Legge 241/90 – Soggetto esecutore IPAB Casa di Riposo Pietro Zangheri (Allegato A)</i></p>
<p>€ 30.000 complessivi per</p> <ul style="list-style-type: none">➤ n. 3 appartamenti siti in Forlì, corso Garibaldi n. 256 e n. 260 <p><i>Immobili di proprietà del Comune di Forlì</i></p>	<p>Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) Provincia di Forlì-Cesena</p>
<p>euro 210.000,00 costi di gestione</p>	<p>Soggetto esecutore da individuare a seguito di co-progettazione ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore)</p>

Viste:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 22.12.2022, relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e nota di aggiornamento 2023-2025;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 22.12.2022, relativa all'approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023- 2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2023, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- la Delibera di G.C. n. 26 del 26/01/2023 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023 - 2025 - Approvazione"

Dato atto che ai fini della realizzazione dei progetti indicati nella tabella si rende necessario sottoscrivere accordi specifici fra il Comune di Forlì ed i soggetti pubblici indicati in tabella, che disciplinino compiti e responsabilità dei sottoscrittori;

Visto lo schema di accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, allegato A) al presente atto, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da assumere ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tra il Comune di Forlì e la IPAB Casa di Riposo Pietro Zangheri quale soggetto esecutore, al fine di procedere con la realizzazione delle attività individuate in essi e rientranti negli obiettivi sopra specificati del PNRR;

Dato atto che lo schema di accordo con il soggetto esecutore ACER di Forlì-Cesena sarà approvato con successivo e separato atto;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare l'art. 48 relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Ritenuto opportuno che la Giunta Comunale si esprima in merito all'approvazione del predetto schema di accordo, alla sottoscrizione e all'attuazione dello stesso;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Benessere Sociale e Partecipazione;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

Visto, altresì, il parere favorevole sottoscritto digitalmente dal Dirigente del Servizio Edifici Pubblici;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:

1. di prendere atto della necessità di procedere alla sottoscrizione degli Accordi per la realizzazione delle attività individuate e rientranti negli obiettivi del PNRR, Missione 5 "Inclusioni e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità, e Terzo Settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali,

- disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.3 – Sub-investimento 1.3.1 Housing First;
2. di approvare lo schema di accordo secondo il testo allegato sub A) alla presente deliberazione, da assumere ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, tra il Comune di Forlì e la IPAB Casa di Riposo Pietro Zangheri quale soggetto esecutore;
 3. di dare atto che lo schema di accordo con il soggetto esecutore ACER di Forlì-Cesena sarà approvato con successivo e separato atto;
 4. di dare atto che il Comune di Forlì è soggetto attuatore rispetto agli enti aderenti agli accordi;
 5. di disporre che alla sottoscrizione dell'accordo provvederanno i rappresentanti legali dei rispettivi Enti;
 6. di dare atto che per l'attuazione di quanto in oggetto, per le spese di investimento relative al CUP *C84H22000240006 (Housing First)*, sono previsti € 499.999,98 alla voce 102008 del P.I. 2023-2025 approvato con Delibera di C.C. n. 90 del 22.12.2022;
 7. di dare inoltre atto che l'individuazione dei soggetti gestori del Progetto per la parte sociale, il cui importo è pari ad € 210.000,00 complessivi sarà oggetto di successivi atti, esprimendo indirizzo affinché siano individuati tramite procedimento di coprogettazione ai sensi del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito per consentire la sottoscrizione degli Accordi per rispettare le tempistiche di realizzazione dei progetti così come indicato dal competente Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.